|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/12/2021

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc90717571)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc90717572)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc90717573)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc90717574)

[Modifiche al programma gare del 19/12/2021 1](#_Toc90717575)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 2](#_Toc90717576)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 3](#_Toc90717577)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 4](#_Toc90717578)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**PRONTO A.I.A.**

**347 6545020**

## Modifiche al programma gare del 19/12/2021

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

Causa emergenza da COVID 19 la gara ATLETICO MONDOLFOMAROTTA/VALFOGLIA è **rinviata.**

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

Causa emergenza da COVID 19 la gara SENIGALLIA CALCIO/NUOVA SIROLESE del 18.12.2021 è **rinviata.**

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 106 – RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2021**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 13 dicembre 2021, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 25/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da:

Avv. Piero Paciaroni, presidente;

Dott. Giovanni Spanti, vicepresidente;

Avv. Francesco Scaloni, componente;

Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente;

Dott.ssa Valentina Pupo, componente;

nella riunione del 13 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente decisione sul reclamo n. 25/CSAT S.S. 2021-2022 proposto in data 26 novembre 2021 dalla S.S. SETTEMPEDA

per la riforma

del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 24 novembre 2021 di omologazione della gara FOLGORE CASTELRAIMONDO – SETTEMPEDA A.S.D. - disputata il 20-11-2021 nel campionato di prima categoria girone C- con il risultato di 1 a 0,

esaminato il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 13 dicembre 2021, Piero Paciaroni;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha omologato con il risultato di 1 a 0 la gara FOLGORE CASTELRAIMONDO – SETTEMPEDA A.S.D disputata il 20-11-2021 nel campionato di prima categoria girone C.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo reclamo la S.S. SETTEMPEDA, che ha richiesto che venisse disposta la ripetizione della gara *“ per errore tecnico dell’arbitro. “.*

La reclamante ha sostenuto che il direttore di gara avrebbe commesso un errore tecnico per aver espulso il proprio portiere Palazzetti Mattia in occasione di un suo fallo di gioco per il quale è stata decretata la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria.

La S.S. SETTEMPEDA ritiene che tale decisione vada qualificata come errore tecnico dell’arbitro in quanto il Regolamento del giuoco calcio prevede che: *“ Se un giocatore, all’interno della propria area di rigore, commette un’infrazione contro un avversario, al quale nega un’evidente opportunità di segnare una rete e l’arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito se l’infrazione deriva da un tentativo di giocare il pallone; in tutte le altre circostanze ( ad esempio: trattenere, spingere, tirare, mancanza di possibilità di giocare il pallone, ecc.) il calciatore colpevole dovrà essere espulso. “.*

Nel reclamo la reclamante ha richiesto che venissero ascoltati il giocatore Palazzetti Mattia ed il dirigento accompagnatore *“ per chiarire la situazione ”.*

1. MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ritiene che il gravame non possa essere accolto.

Va preliminarmente ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante, che peraltro erano comunque inammissibili per la violazione di quanto prescrive l’articolo 60,comma 2, CGS.

Va altresì ribadito che, com’è noto, le decisioni assunte dall’arbitro sono rimesse alla esclusiva valutazione “tecnica” del direttore di gara e le stesse sono sottratte alla competenza degli Organi della Giustizia sportiva.

P.Q.M.

1. la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. SETTEMPEDA.
2. Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
3. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 dicembre 2021.
4. Il Presidente e Relatore
   * + - 1. F.to in originale
5. Piero Paciaroni
6. Depositato in Ancona in data 16 dicembre 2021
   * + - 1. F.to in originale
7. Il Segretario f.f.
8. Lorenzo Casagrande Albano
9. **DECISIONE N. 26/2021-2022**
10. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
11. PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE
12. composta da:
13. Avv. Piero Paciaroni, presidente;
14. Dott. Giovanni Spanti, vicepresidente;
15. Avv. Francesco Scaloni, componente;
16. Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente;
17. Dott.ssa Valentina Pupo, componente;
18. nella riunione del 13 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente decisione sul reclamo n. 26/CSAT S.S. 2021-2022 proposto in data 4 dicembre 2021 dalla A.S.D VALLESINA,
19. per la riforma
20. del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 24 novembre 2021 CALCIO A CINQUE con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 4 gare al calciatore CASAGRANDE MARCO;
21. esaminato il reclamo e i relativi allegati;
22. visti tutti gli atti;
23. relatore, nell’udienza del giorno 13 dicembre 2021, Giovanni Spanti;
24. ascoltata la reclamante ed il calciatore sanzionato alla richiesta audizione;
25. assunti chiarimenti dal direttore di gara;
26. ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
27. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
28. Il Giudice Sportivo Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto la squalifica per 4 gare al calciatore CASAGRANDE MARCO tesserato per la reclamante in quanto:
29. *“ Espulso per doppia ammonizione, dalla panchina del proprio gruppo squadra protestava continuamente ad alta voce e sbraitando. Poi rivolgeva all’arbitro espressioni offensive anche con lingaggio blasfemo. Dopo il triplice fischio reiterava ancora nelle offese. “.*
30. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. VALLESINA, che ha richiesto la riduzione della sanzione.
31. La reclamante ha sostenuto che dopo l’espulsione per doppia ammonizione il calciatore *“ usciva dal campo e si dirigeva, in silenzio, verso la panchina del gruppo squadra della propria società ove erano presenti altri tesserati per seguire il finale partita. Per tutto il tempo in cui è rimasto fuori del campo di gioco il sig. CASAGRANDE non ha proferito nessun insulto e/o latro termine offensivo né nei confronti delle decisioni assunte dalla direttrice di gara né nei confronti della stessa, ma ha solamente provveduto a dare indicazioni tecniche e tattiche alla propria squadra, poichè lo stesso oltre ad essere giocatore è anche l’allenatore del Vallesina. “.*
32. Inoltre la reclamante ha affermato che il CASAGRANDE ha tentato di avvicinarsi “*all’arbitro in maniera pacifica e assolutamente non minacciosa “* soltanto per chiedere delucidazioni sull’espulsione ricevuta e scusarsi per l’eventuale comportamento che la stessa abbia ritenuto offensivo nei suo confronti, ma senza nemmeno riuscire a proferire alcuna parola in quanto il direttore di gara si sarebbe voltato repentinamente per fare ingresso nel proprio spogliatoio.
33. Alla richiesta audizione erano presenti il legale della reclamante ed il calciatore sanzionato i quali hanno ribadito quanto esposto dettagliatamente nel reclamo e richiesto la riduzione della sanzione.
34. MOTIVI DELLA DECISIONE
35. La Corte sportiva d’appello territoriale ritiene che il gravame non possa essere accolto.
36. Va preliminarmente ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di eventuali testimoni; ciò in particolare quando il direttore di gara ha redatto un rapporto di gara in maniera precisa ed ha confermato nei richiesti chiarimenti - a fronte delle contestazioni mosse dalla reclamante - di aver individuato in maniera inequivocabile l’autore dei comportamenti addebitati e la specie e l’entità degli stessi.
37. Pertanto il reclamo va respinto.
38. P.Q.M.
39. la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. VALLESINA.
40. Dispone addebitarsi il contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti
41. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 dicembre 2021.
42. Il Relatore Il Presidente
    1. F.to in originale F.to in originale
43. Giovanni Spanti Piero Paciaroni
45. Depositato in Ancona in data 16 dicembre 2021
    1. F.to in originale
       * 1. Il Segretario f.f.
         2. Lorenzo Casagrande Albano

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 18/12/2021.**

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Angelo Castellana Ivo Panichi